

Regolamento per il funzionamento del mercatino dell'antiquariato e dell'usato

Art.1 – oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina l'attività di commercio su area pubblica dell'antiquariato e dell'usato sotto forma di "mercatino".

Ai sensi del presente regolamento il mercatino dell'antiquariato e dell'usato è un mercato ad offerta specializzata avente per oggetto la vendita di :

- oggetti di antiquariato (compresi mobili e complementi di arredo)
- oggettistica antica
- oggetti da collezionare in genere (collezione di francobolli o di numismatica, dischi, libri d'arte o libri antichi, cartoline, fumetti, riviste, giornali ed altri documenti a stampa)
- Orologi (da polso, da tasca, da muro e da tavola)
- Strumenti ottici, macchine fotografiche, strumenti di precisione;
- Grammofoni, radio, strumenti musicali ed altri strumenti di riproduzione sonora e di comunicazione;
- Pizzi, merletti, tovaglie e servizi per la tavola;
- Articoli di ceramica e porcellana;
- Giochi, giocattoli, modellismo, soldatini e figurine;
- Articoli da fumo;
- Attrezzi da lavoro;
- opere di pittura, scultura, grafica
- Tappeti, arazzi e tessuti
- Statue per giardini ed elementi di architettura
- Abbigliamento d'epoca

Nel mercatino non è consentita la vendita di cose nuove o di recente fabbricazione o comunque normalmente reperibili in commercio ed artigianato, comprese le imitazioni di oggetti antichi, le riproduzioni di epoca o gli oggetti attualmente in produzione.

Per oggetti di antiquariato si intendono quelli con più di 50 anni, facendo riferimento alla data di costruzione dell'oggetto e non all'età del materiale usato per la costruzione.

Si deve trattare di oggetti non preziosi, privi di interesse storico o archeologico o di antichità di cui alla legge n.1062 del 1971.

Art.2 - Giorni ed orari di svolgimento

Il mercatino dell'antiquariato e dell'usato si svolge una domenica di ogni mese, limitatamente ai mesi di giugno, luglio, agosto e settembre di ciascun anno.

Le giornate di svolgimento saranno definite con provvedimento della Giunta Comunale.

L'orario di vendita al pubblico verrà stabilito dal Sindaco con apposito provvedimento e dovrà essere ricordato agli orari previsti per il commercio al dettaglio in sede fissa, nel rispetto di quanto di seguito riportato:

- Le operazioni di installazione e sistemazione dei banchi di vendita non potranno iniziare prima delle 08:00.
- L'area di mercato dovrà essere liberata entro 1 ora dalla cessazione della vendita al pubblico.

Art.3 Area di svolgimento

L'area da destinare al mercatino è quella del centro storico, per un massimo di n. 50 posteggi da riservare agli operatori professionali e n. 10 posteggi da riservare agli operatori non professionali, secondo quanto specificato agli artt. 5 e 6.

L'individuazione degli appositi spazi espositivi da adibire a posteggi, il loro numero e l'ambito di ubicazione all'interno dell'area saranno definiti con provvedimento della giunta comunale.

I predetti spazi potranno essere utilizzati esclusivamente a mezzo banchi mobili.

Gli automezzi potranno accedere all'area di mercato solo per il carico e lo scarico delle merci.

Le operazioni di scarico dovranno concludersi entro un'ora dall'inizio delle vendite, dopodiché i veicoli dovranno essere rimossi e regolarmente parcheggiati.

Art.4 – Modalità di assegnazione dei posteggi.

L'assegnazione dei posteggi avverrà in seguito ad avviso pubblico.

Sulla base delle domande presentate verrà redatta una graduatoria nel rispetto dei seguenti criteri prioritari:

- 1) maggior numero di presenze sul mercato sulla base della autorizzazione esibita, con esclusione dei mercati di nuova istituzione;
- 2) maggiore anzianità di iscrizione nel registro delle imprese;
- 3) minor numero di posteggi in concessione, comprendendo anche quelli in comuni di altre regioni;

A parità di condizioni si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande che dovranno pervenire all'ufficio Servizi all'impresa del comune, a mezzo di raccomandata a.r.

A tal fine farà fede il timbro di spedizione apposto dal servizio postale.

Art.5 - Requisiti per la partecipazione :

Potranno presentare domanda di partecipazione al mercatino esclusivamente i seguenti soggetti:

- operatori professionali titolari di autorizzazione amministrativa per il commercio in sede fissa o ambulante, rilasciata ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. 114/98;
- operatori che non esercitano l'attività commerciale in modo professionale, che intendano effettuare l'attività di vendita, scambio o baratto in modo del tutto sporadico o occasionale, di oggetti provenienti dal collezionismo privato;
- iscritti all'albo delle imprese artigiane come artigiani restauratori o dei mestieri artistici tradizionali;
- affiliati ad associazioni legalmente riconosciute ricompresi in una delle categorie sopra riportate.

I richiedenti dovranno, inoltre, essere in regola con le vigenti norme in materia di pubblica sicurezza.

Le domande di partecipazione al mercatino per la vendita di prodotti diversi da quelli indicati all'art. 1 non saranno accolte.

Agli operatori ammessi sarà rilasciata apposita concessione con durata limitata all'edizione annuale di svolgimento del mercatino.

Art. 6 Operatori non professionali

Per gli operatori non professionali l'assegnazione avverrà secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda, nel rispetto del numero dei posteggi a disposizione.

A ciascun operatore non professionale verrà rilasciato apposito tesserino dal comune.

Nel caso di domande presentate lo stesso giorno il posteggio verrà assegnato mediante sorteggio in apposita seduta pubblica.

I posteggi che risulteranno liberi alle ore 9:00 potranno essere assegnati direttamente nel rispetto della graduatoria per lo stesso giorno.

L'operatore non professionale deve produrre volta per volta, oltre al tesserino, un elenco con l'indicazione dei beni, divisi per categorie e numero di oggetti che si intende porre in vendita e che dovrà essere timbrato e vidimato dal personale di vigilanza e che dovrà essere conservato per tutta la giornata al fine di consentire eventuali controlli.

Il comando di polizia municipale è tenuto ad eseguire l'attività di controllo ed a annullare l'apposito spazio sul tesserino di ogni operatore non professionale, apponendo la data di partecipazione ed il timbro del comune. Il timbro va apposto anche sull'elenco dei beni da porre in vendita.

Art.7 – Canone di concessione

Il canone per la concessione dei posteggi è quello previsto per l'occupazione temporanea di spazi e aree pubbliche stabilito nell'apposito regolamento, comprensivo anche della TARSU.

Copia della ricevuta attestante il relativo versamento dovrà essere consegnata esibita al personale di vigilanza addetto, pena la non ammissione al mercato.

Art.8 – Obblighi e divieti degli operatori

Gli operatori devono :

- rendere noto il prezzo della merce posta in vendita;
- esibire l'originale dell'autorizzazione ad ogni richiesta degli organi di vigilanza;
- commercializzare esclusivamente i prodotti compresi nelle specializzazioni indicate all'art...
- osservare rigorosamente tutte le vigenti norme in materia di commercio, tributarie, fiscali, di pubblica sicurezza e le disposizioni del presente regolamento;
- adeguare le proprie strutture di vendite alle tipologie e alle prescrizioni che saranno eventualmente dettate dall'amministrazione comunale;

Durante lo svolgimento del mercato è fatto divieto di:

- superare lo spazio concesso;
- lasciare il posteggio incustodito;
- svolgere commercio in forma itinerante;
- fare uso di generatori di corrente;
- insudiciare o danneggiare in qualsiasi modo l'area occupata. A fine vendita tutta l'area occupata dovrà essere lasciata in perfetto ordine e pulita. A tale scopo deve essere fatto uso degli appositi cassonetti;
- danneggiare la pavimentazione;
- vendere in posteggi non assegnati;
- usare strumenti sonori o amplificatori di voci;

- subaffittare il posteggio a terzi;
- accedere all'area del mercato con veicoli aventi portata complessiva superiore a 3,5
- occupare passi carrabili ed ostruire ingressi di abitazioni o negozi.

Durante l'orario di svolgimento del mercato la circolazione e la sosta dei veicoli nelle aree a ciò destinate potrà essere consentita con le modalità ed i limiti stabiliti nell'ordinanza del comando di polizia municipale.

La circolazione e la sosta dei veicoli utilizzati per il trasporto della merce potrà essere consentita per il tempo strettamente necessario alle operazioni di scarico e ricarica della merce ad inizio e fine giornata di svolgimento.

Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni, diritti connessi all'esercizio dell'attività.

Ogni operatore è direttamente responsabile della provenienza e della autenticità della merce esposta.

Art.9 Assenze e ruolo di spunta

I posteggi non occupati entro le ore 9:00 potranno essere assegnati agli operatori presenti titolari di autorizzazione amministrativa relativa alla merceologia del settore nel quale risultano disponibili i posteggi, sulla base di una graduatoria di spunta che tenga conto delle presenze maturate dagli espositori come precari.

A parità di presenze verrà utilizzato il criterio di anzianità di iscrizione al registro imprese.

Nel caso di assenza del titolare del posteggio per 2 volte consecutive, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare, si perde il diritto al posteggio con conseguente decadenza dall'autorizzazione.

Le assenze dovranno essere giustificate con comunicazione scritta accompagnata da idonea documentazione entro 15 gg dal verificarsi delle stesse.

Nel caso di gravi intemperie il mercato è dichiarato inagibile e conseguentemente le presenze o assenze non vengono conteggiate.

Art.10 Revoca della concessione

La concessione del posteggio è revocata a seguito di :

- revoca dell'autorizzazione al commercio su area pubblica;
- utilizzo del posteggio e/o cessione a soggetti terzi che non ne abbiano titolo;
- per motivi di pubblico interesse;

Inoltre gli espositori saranno sospesi con motivato provvedimento e non potranno partecipare alle edizioni successive previste nel corso dello stesso anno, neppure in qualità di spuntasti, in caso di:

- inosservanza delle norme sulla correttezza commerciale;
- mancato pagamento di tasse e tributi comunali;
- sostituzione con persone esterne all'azienda titolare del posteggio o subaffitto del posteggio;
- occupazione abusiva di suolo pubblico;
- mancata osservanza della disposizione di lasciare l'area libera da rifiuti;
- ripetute e recidive violazioni di norme del presente regolamento.

Art 11 sanzioni

Agli operatori professionali si applicano tutte le norme vigenti sull'attività commerciale su suolo pubblico.

Fatte salve le sanzioni previste dal D.lgs. 114/98 (art 29) , l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa graduata da un minimo di 25 euro ed un massimo di 500 euro con la procedura di cui alla l. 689/81 e successive modifiche.

Art 12 Vigilanza

La direzione del mercato è assicurata dalla Polizia Municipale di concerto con l'ufficio servizi all'impresa del comune.

La Polizia Municipale verifica che gli operatori presenti siano quelli ammessi, vigila sulla loro sistemazione negli spazi assegnati; registra le presenze, verifica i pagamenti, ha la vigilanza in genere del mercato in ordine al rispetto delle vigenti norme generali e speciali in materia.

Art.13 Disposizioni transitorie

In fase di prima applicazione, per la prima edizione del mercatino , anche al fine di verificare il possibile successo della iniziativa, la Giunta Comunale potrà istituire un mercatino sperimentale, anche con assegnazioni dirette dei posteggi, sulla base delle adesioni o delle offerte pervenute , tenuto conto esclusivamente dell'ordine cronologico di presentazione, previa idonea pubblicizzazione della iniziativa.

In tal caso gli operatori partecipanti non maturano alcuna anzianità di presenza ai fini della partecipazione alle edizioni successive.

Art 14 Disposizioni finali.

Per quanto non disposto nel presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia, salvo successive modificazioni ed integrazioni.